

E non poteva essere altrimenti in questo nostro paese, dove il sentimento di carità umana, di beneficenza sociale è tradizionale, dove fioriscono da secoli le più illuminate opere pie in vantaggio dell'infanzia.

Ma tanto palpito d'amore, tanta volontà di bene, deve pur essere coordinata, intesa a concetto chiaro, e non debbono avvenire sovrapposizioni o confusioni di attribuzioni speciali.

Necessaria quindi la legge che disciplini e dia norma sicura in materia.

Il concetto informatore della legge che abbiamo in esame è superiore ad ogni critica, e se qualche osservazione io farò non avrà altro carattere che quello di modesto contributo di collaborazione, non certo la pretesa di riformare una legge che deve essere approvata al più presto possibile.

Oggi dobbiamo riunire tutte le nostre forze, e abbandonare il malvezzo di rendere con facili critiche più aspro il compito nella formazione di leggi per sé stesse difficilissime: così solamente io concepisco la funzione del deputato in questo periodo di guerra: lavoro in unione al Governo, appoggio, rafforzamento di resistenza nazionale sotto ogni aspetto. (*Approvazioni*).

Il progetto di legge per gli orfani giustamente disciplina l'intervento statale e non si sovrappone al diritto familiare. Di tale equa misura io senza riserve, mi dichiaro soddisfatto; tutte le norme infatti che riguardano la tutela e la vigilanza sono ispirate al sano criterio ed all'omaggio sincero al diritto naturale della famiglia dell'orfano.

Esso dà poi norme generali che sono chiare e abbastanza pratiche, ma secondo il mio modesto avviso, pecca forse di poca organicità non avendo disposizioni tassative che lo rendano per sé stesso un istituto funzionante. Tale fisionomia si avrebbe avuta forse più facilmente col progetto ministeriale che creava in ente autonomo « l'Istituto nazionale per gli orfani ». Ma sarebbe stato poi questo ente così pesante, ingombrante e di tale accentramento da rendere impacciato lo svolgersi del lavoro per gli orfani. Per questa considerazione io trovo approvabile la seconda forma suggerita dalla Commissione che scentralizzò, creando le Commissioni provinciali, avvicinando cioè i poteri operanti alle località ove occorre provvedere, e agli orfani ai quali si deve pensare.

Ciò poi è consono ai nostri criteri generali che stabiliscono la supremazia delle autorità locali quando devono appunto pensare a bisogni locali: la stessa conformazione del nostro paese esige questo sistema di decentramento.

Difficile, lo comprendo era scendere a particolareggiate disposizioni, e forse nella mente del legislatore prevalse il concetto di riservare al regolamento la parte funzionale.

In ogni modo, ed appunto per questo le osservazioni che andrò facendo potrebbero dar qualche norma nei criteri nella fattura di detto regolamento, di cui all'articolo 13.

Parmi adunque anzitutto che l'aggiungimento delle Commissioni provinciali, organo principale della legge, con gli enti esistenti a favore dell'orfelinato, non sia troppo sicuro, e che il lavoro di tali Commissioni possa diventare faragginoso, e poco pratico, se non interverrà una disciplina chiara che lo determini meglio.

Plaudo invece alla idea centrale che vuole l'orfano sia in via regolare assistito in famiglia, e solo come eccezione ricoverato nell'Istituto; ma se bello è il concetto teorico, in pratica temo sarà difficile attuarlo, e la media dei ricoveri sarà assai più alta di quanto si ritiene. È appunto di questi ricoveri che io mi voglio occupare, poichè per la tutela o sussidio in famiglia, il compito è assai meno arduo.

Vorrei che le disposizioni che riguardano l'obbligo per le opere pie, orfanotrofi e istituti congeneri fossero rese rigide e categoriche: ad esempio, io riterrei bene che il prefetto fosse munito di potere conveniente onde stabilire non solo l'obbligo per un dato istituto di ricevere orfani di guerra, ma anche di rilevare la capacità dell'Opera pia di dare asilo a un dato numero di orfani rispetto alla sua potenzialità.

Così pure vorrei che la retta per il mantenimento dell'orfano di guerra fosse commisurata alla sola spesa effettiva, dedotte le spese generali. Così facendo si renderebbe facile alla beneficenza privata di sovvenire con creazione di patronati temporanei e personali, con un esborso relativamente tenue, poichè la spesa per la diaria completa è di circa il 40 per cento superiore alla spesa per la così detta retta secca.

Onde poi facilitare a questi Enti un compito tanto patriottico, occorre che il Governo venga loro in aiuto. Potrebbe essere una forma pratica di tale aiuto il facilitare all'Istituto il modo di ampliarsi, concedendo